



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere la generalità e
gli altri dati personali, salvo
la pubblicazione in forma di
giornale, o di altro mezzo di
diffusione di parte
X approvato dalla legge

Composta da:

GIACOMO PAOLONI
ERSILIA CALVANESE
ALESSANDRA BASSI
MARIA SABINA VIGNA
PIETRO SILVESTRI

- Presidente -

Sent. n. sez. 349/2019
CC - 14/02/2019
R.G.N. 119/2019

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

ML nato a X il X 1955

avverso l'ordinanza del 19/11/2018 del TRIB. LIBERTA' di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

udito il difensore, avvocato LOIZZI ANGELO del foro di BARI quale sostituto
processuale dell'avvocato SISTO FRANCESCO PAOLO del foro di BARI, che dopo
discussione, insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.



M

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bari, in funzione di tribunale del riesame, ha accolto, con riguardo alla tipologia di misura applicata, la richiesta di riesame presentata nell'interesse di **LM** avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 19 ottobre 2018 con la quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione al concorso, anche mediante omissione, nel reato di maltrattamenti ai danni dei minori della scuola materna per l'infanzia ove la stessa svolgeva le funzioni di insegnante (artt. 110, 572 cod. pen. tra il 18 settembre 2017 e il 10 aprile 2018), sostituendo la misura con quella del divieto di esercitare la professione di insegnante e di educatore per un periodo di dodici mesi.

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria dell'indicato delitto con riguardo a una serie di episodi di maltrattamenti perpetrati da quattro insegnanti, due titolari e due supplenti, della scuola materna in danno di alcuni minori dell'età di età compresa tra tre e quattro anni loro affidati.

Secondo il Tribunale, gli illeciti sono stati svelati a seguito delle indagini avviate sulla scorta della denuncia della madre di un minore, arricchite dalle dichiarazioni di altri genitori nonché dalle intercettazioni audio-video operate presso la struttura educativa.

Ad avviso del Tribunale del riesame, le testimonianze raccolte e la visione dei video esprimono il clima di tensione emotiva sistematicamente instaurato all'interno della scuola, connotato da urla, reazioni esagerate aventi ad oggetto la punizione e la correzione degli alunni, nonché episodi di compressione della libertà di locomozione, caratterizzati non da comportamenti isolati, ma da condotte ripetute nel tempo nei confronti di una pluralità di minori affidati alle cure delle insegnanti; condotte che hanno costituito risposte certamente sproporzionate rispetto alle cause e alle finalità perseguite. In particolare, le condotte delineate nei resoconti dei genitori e quelle estrapolate dai video descrivono dettagliatamente, secondo il tribunale del riesame, l'utilizzo in funzione educativa da parte delle insegnanti di metodi di natura fisica, psicologica e morale lesivi della dignità dell'alunno e umilianti per le modalità di esecuzione che trasmodano dal contesto di una risposta educativa dell'istituzione scolastica proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell'alunno.

Quanto alla **M**, in particolare si contestano:

-condotte commissive costituite da spintonamenti strattonamenti, trascinamenti dei bambini (fino a farli cadere e/o urlare), schiaffi sulle mani, colpi e/o schiaffi sul capo, punizioni umilianti, rimproveri insultanti;

- concorso mediante omissione in altrui condotte commissive, consistito nel non fare cessare le condotte vessatorie perpetrate dalla collega **BN**

I giudici della cautela hanno, perciò, ritenuto di essere al cospetto di comportamenti esorbitanti dai limiti del mero rinforzo della proibizione o del messaggio educativo, esorbitanza derivante dall'assenza di gravi presupposti legittimanti e dall'eccesso nella misura della risposta correttiva anche tenuto conto della tenera età dei bambini.

2. Ricorre **LM**, a mezzo del difensore avv. Francesco Paolo Sisto, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, formulando due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione all'articolo 266 cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni che, pur autorizzate, sono state effettuate in un luogo di privata dimora, tale dovendosi qualificare la struttura scolastica, e perciò in violazione di legge.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione all'articolo 273 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza.

Ad avviso della ricorrente la lettura delle dichiarazioni dei genitori e la visione dei video non consentono di ritenere sussistente l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 572 cod. pen., in proposito segnalando:

- l'errata qualificazione del fatto per mancanza dell'abitudine e dell'elemento soggettivo. Le condotte qualificate come violente hanno raggiunto sempre soggetti diversi, sicché difetta l'abitudine. D'altra parte difetta l'elemento soggettivo tipico del reato abituale poiché la ricorrente non ha inteso sottoporre le persone soggette alla sua autorità a un'abituale condizione di soggezione psicologica e sofferenza, proprio in ragione dell'incertezza e variabilità della persona offesa;

- l'assenza di materiale probatorio a carico, con particolare riguardo alle dichiarazioni dei genitori che non hanno mai fatto riferimento alla ricorrente nel

descrivere le condotte qualificate come violente, emergendo comunque da alcune dichiarazioni testimoniali che i bambini venivano colpiti da altri compagni per ragioni di gioco o per dissidi interni;

- l'assenza di materiale probatorio a carico, con particolare riguardo alle intercettazioni audio e video. Premesso che la difesa in sede di riesame ha contestato soltanto quegli elementi probatori che erano stati posti a fondamento dell'ordinanza genetica da parte del G.i.p., mentre il Tribunale del riesame ha valorizzato ulteriori elementi, così palesando la nullità dell'ordinanza per difetto di precisione, la difesa prende in esame varie riprese filmate che riguardano i comportamenti asseritamente violenti posti in essere da altra insegnante alla presenza della ricorrente ovvero dalla stessa ricorrente, evidenziando come da tali atti non emerga alcuna concreta condotta violenta se non gli interventi posti in essere a tutela dell'incolumità dei minori ovvero altri interventi di correzione dei comportamenti inurbani o irrispettosi tenuti dai minori. D'altra parte, deve escludersi che, sulla base dei pochi elementi raccolti, la ricorrente fosse a conoscenza dell'esistenza di condotte delittuose poste in essere davanti alla medesima da parte dell'altra insegnante, sicché non può operare la clausola di cui all'art. 40, secondo comma, cod. pen., mentre la semplice presenza ad alcuni rimproveri verbali non può fondare l'obbligo di intervenire posto che si tratta di un atto che si attua e si estingue in un unico contesto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È inammissibile il primo motivo di ricorso poiché generico e reiterativo di argomentazioni già sviluppate nel giudizio di merito motivatamente respinte dal Tribunale del riesame con puntuale applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che il ricorso contesta.

2.1. Conformemente ai principi espressi da S.u. D'Amico (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076), la giurisprudenza di legittimità ha affermato, proprio con riguardo agli istituti scolastici di istruzione, che «non è configurabile il reato di violazione di domicilio, qualora, nel corso di una manifestazione di protesta, taluni soggetti, interrompendo l'attività didattica, accedano nella sede di un istituto scolastico, poiché tale luogo non è riconducibile alla nozione di privata dimora, nell'ambito della quale rientrano

esclusivamente i luoghi non aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare e nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata» (Sez. 5, n. 10498 del 16/01/2018, Sarchi, Rv. 272667).

Analogamente si è affermato che «non è configurabile il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. qualora il furto sia commesso nel corridoio di un istituto scolastico, trattandosi di luogo non riconducibile alla nozione di privata dimora, nell'ambito della quale rientrano esclusivamente i luoghi non aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare e nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata» (Sez. 5, n. 51113 del 19/10/2017, Capizzano, Rv. 271629).

Come correttamente rilevato dal Tribunale di Bari, il provvedimento autorizzativo posto a fondamento delle attività di intercettazione audio e video eseguite presso l'istituto di istruzione ove si sono svolti i fatti è rispettoso dei limiti stabiliti dall'articolo 266 cod. proc. pen. perché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non trattandosi di una privata dimora non ricorre l'ipotesi prevista dal comma 2 del citato articolo.

3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso perché generico e assertivo e perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.

3.1. Con riguardo al requisito della abitualità e all'elemento soggettivo, che secondo il ricorso non sarebbero ravvisabili per la variabilità della persona offesa, è il caso di precisare che la contestazione riguarda gli atti di maltrattamento posti in essere in danno dei minori affidati alle insegnanti nell'ambito di una specifica classe dell'istituto d'istruzione, sicché, a prescindere dall'eventuale assenza di specifiche condotte violente in danno di alcuni minori, resta pur sempre posta a fondamento dell'ipotesi accusatoria la commissione di condotte in grado di determinare in tutti i minori un grave stato di soggezione psicologica in relazione al quale il Tribunale del riesame appresta un'adeguata motivazione, evidenziando in particolare quanto riferito dai genitori in ordine alle ansie, alle paure e ai timori dei figli.

Il ricorso è sul punto del tutto silente e perciò inammissibile per genericità in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha ricostruito un grave quadro di sofferenze e di soggezione psicologica con effetti

traumatici sui minori, venendo tra l'altro evidenziato che quasi la metà di essi ha abbandonato la classe nel periodo in cui si sono svolti i fatti.

3.2. Sono, del pari, inammissibili le doglianze relative alla adeguatezza del panorama indiziario (non probatorio, come lo qualifica il ricorso) derivante dalle dichiarazioni dei genitori e dalle intercettazioni audio e video perché introducono censure in fatto, peraltro contraddette dall'ampio apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata.

Se, per un verso, è erronea l'affermazione contenuta nel ricorso secondo la quale il nominativo della ricorrente non comparirebbe mai nelle dichiarazioni dei genitori, risultando la medesima invece chiaramente indicata dai testi **F** e **L**, per altro verso l'ampia illustrazione delle risultanze delle videoriprese, con specifica ricostruzione e valutazione in fatto dei singoli episodi in esse ritratti, rende evidente la inammissibilità della deduzione la quale, dopo avere estrapolato alcuni video nell'ambito di quelli posti a fondamento dell'ordinanza, è finalizzata unicamente a fornire una diversa ricostruzione e valutazione degli stessi, così investendo la Corte di legittimità di questioni estranee a questo giudizio.

3.3. È, d'altra parte, manifestamente infondata la doglianza che riguarda la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha arricchito la descrizione contenuta nell'ordinanza genetica, descrivendo ulteriori condotte rispetto al Giudice per le indagini preliminari.

È superfluo, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità relativa ai poteri del Tribunale del riesame che può procedere a colmare un'eventuale carenza della motivazione del G.i.p. (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, P.M. in proc. Liccardo, Rv. 272596; Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017 dep. 2018, Pohl, Rv. 271925), poiché il giudice di secondo grado ha correttamente proceduto, arricchendo la descrizione del primo giudice, a una valutazione complessiva dei vari elementi probatori disponibili nel procedimento e noti alla ricorrente.

D'altra parte, non essendo stata formulata in sede di riesame una specifica questione di nullità dell'ordinanza genetica, la deduzione di imprecisione e incompletezza di detta ordinanza, perché descriverebbe — rispetto a quella stesa dal tribunale del riesame — un numero minore di episodi è generica, perché non deduce alcuna specifica nullità, e comunque manifestamente infondata perché l'arricchimento dell'apparato motivazionale non determina alcuna violazione in

quanto finalizzato a fornire risposta alla richiesta di riesame che contestava la gravità indiziaria.

3.4. È, infine, inammissibile perché generica, la doglianza concernente la responsabilità ex art. 40, secondo comma, cod. pen. derivante dalla posizione di garanzia ricoperta rispetto alle condotte poste in essere dall'altra insegnante, come documentate dalle riprese audio-video.

In effetti, il ricorso non si confronta con l'ampia motivazione stesa dal tribunale del riesame che ha evidenziato i comportamenti (spesso violenti e comunque qualificati come vessatori e umilianti) posti in essere dall'altra insegnante, qualificandoli alla stregua dell'articolo 572 cod. pen., in presenza e sotto la vigilanza della ricorrente che, proprio perché insegnante di ruolo e destinataria di una specifica posizione di garanzia, che peraltro il ricorso non contesta, avrebbe dovuto indurla a far cessare nell'immediatezza detti comportamenti della collega supplente o comunque, come correttamente evidenziato dal giudice di merito, a riferire — anche quale insegnante vicario del direttore dell'istituto — ai superiori tali accadimenti invece di negarne l'esistenza ai genitori che li hanno evidenziati in occasione della riunione scolastica del 6 dicembre 2017.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 febbraio 2019.

Il Consigliere estensore
Maria Sabina Vigna

Il Presidente
Giacomo Paoloni

